

Guida alla contribuzione Enasarco 2026: massimali, minimali e nuove regole

Il 2026 segna un momento di consolidamento per la disciplina dei contributi previdenziali degli agenti di commercio. La **Fondazione Enasarco** ha aggiornato i parametri di riferimento adeguandoli all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sebbene le aliquote restino invariate rispetto al triennio precedente, l'adeguamento dei limiti monetari e la fine definitiva di alcune agevolazioni per i giovani agenti richiedono una particolare attenzione.

Agenti individuali e società di persone: aliquote e limiti

Per gli agenti che operano come imprese individuali o società di persone, l'aliquota contributiva per il 2026 è confermata al **17,00%**. Tale onere è ripartito equamente tra l'agente e la casa mandante (8,50% ciascuno).

Il calcolo dei contributi deve essere effettuato su tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia, indipendentemente dall'effettivo pagamento. Di seguito, i dettagli su massimali e minimali validi dal 1° gennaio 2026: ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Guida alla contribuzione enasarco 2026: massimali, minimali e nuove regole
- Roma, il commercio e gli Agenti nel mirino
- Polizza eventi catastrofali
- Emergenza Ciclone Harry
- Rottamazione quinquies e rateizzazioni in corso
- Rubrica previdenziale
- L'esperto risponde

Roma, il commercio e gli Agenti nel mirino

L'allarme per le nuove stangate su auto elettriche e mild-hybrid

L'annuncio delle nuove linee guida sulla mobilità urbana, firmate dall'assessore Eugenio Patanè e pronte al vaglio della giunta capitolina, sta sollevando un'ondata di preoccupazione tra le associazioni di categoria e gli operatori economici della Capitale. Al centro della contesa, due provvedimenti che se approvati non solo segneranno la fine dell'era delle agevolazioni "illimitate" per i veicoli a basso impatto ambientale con l'introduzione di un canone annuale (stimato intorno ai 1.000 euro) per l'accesso delle auto elettriche nella ZTL Centro Storico e il ripristino del pagamento delle strisce blu per le autovetture *mild-hybrid*, ma che rischiano ...

segue a pag. 3

Enasarco sostiene il Sud Italia.

Contributi fino a 2.500 € per agenti e pensionati

Emergenza Ciclone Harry

Sostegno per i danni in Calabria, Sardegna e Sicilia:
domande online entro il 31 dicembre 2026

Il passaggio del **ciclone Harry** ha lasciato ferite profonde nel Sud Italia, colpendo duramente professionisti che, come voi, vivono della propria attività sul territorio. Se la vostra operatività o i vostri beni hanno subito danni a causa delle alluvioni dello scorso 18 gennaio 2026, la Fondazione Enasarco ha messo in campo una misura di sostegno concreta per aiutarvi a ripartire.

Ecco una guida pratica per orientarsi tra i requisiti e le modalità di accesso a questi contributi straordinari. ...

segue a pag. 5



soluzione agenti

USA la FORZA di un SOFTWARE per AGENTI con Intelligenza Artificiale Integrata

USA la FORZA dell'INTELLIGENZA



soluzione agenti

USA la FORZA di un SOFTWARE per AGENTI con Intelligenza Artificiale Integrata

Guida alla contribuzione Enasarco 2026: massimali, minimali e nuove regole

a cura della **Redazione**

Il 2026 segna un momento di consolidamento per la disciplina dei contributi previdenziali degli agenti di commercio. La **Fondazione Enasarco** ha aggiornato i parametri di riferimento adeguandoli all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sebbene le aliquote restino invariate rispetto al triennio precedente, l'adeguamento dei limiti monetari e la fine definitiva di alcune agevolazioni per i giovani agenti richiedono una particolare attenzione.

Agenti individuali e società di persone: aliquote e limiti

Per gli agenti che operano come imprese individuali o società di persone, l'aliquota contributiva per il 2026 è confermata al **17,00%**. Tale onere è ripartito equamente tra l'agente e la casa mandante (8,50% ciascuno).

Il calcolo dei contributi deve essere effettuato su tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia, indipendentemente dall'effettivo pagamento. Di seguito, i dettagli su massimali e minimali validi dal 1° gennaio 2026:

TABELLA RIEPILOGATIVA 2026

Tipologia agente	Massimale provvigionale annuo	Contributo massimo annuo	Minimale contributivo annuo (trimestrale)
Plurimandatario	30.478 €	5.181,26 €	515 € (128,75 €/trim.)
Monomandatario	45.717 €	7.771,89 €	1.026 € (256,50 €/trim.)

Note operative importanti:

- Non frazionabilità: il massimale provvigionale non può essere frazionato
- Obbligo del minimale: se le provvigioni maturate non raggiungono la soglia minima, la mandante è comunque tenuta a versare l'intero importo del minimale stabilito
- Soglie eccedenti: le provvigioni che superano il massimale devono essere comunque comunicate all'Enasarco, anche se su di esse non è dovuto alcun contributo
- Società di persone: in caso di attività societaria, il contributo viene ripartito tra i soci il limitatamente responsabili in base alle loro quote di partecipazione.

Agenti in forma di società di capitali

Per le società di capitali (come le S.r.l. o le S.p.A.), il sistema di calcolo differisce sensibilmente. Non sono previsti minimali contributivi né massimali provvigionali. Il contributo è calcolato a scaglioni sull'imponibile provvigionale annuo:

Scaglioni e aliquote per società di capitali

- Fino a 13.000.000 €**
4% (3% mandante, 1% agente)

- Da 13.000.001 a 20.000.000 €**
2% (1,50% mandante, 0,50% agente)
- Da 20.000.001 a 26.000.001 €**
1% (0,75% mandante, 0,25% agente)
- Oltre 26.000.001 €**
0,50% (0,30% mandante, 0,20% agente).

3. Fine del "Pacchetto Giovani": cosa cambia

Una delle novità più rilevanti del 2026 è la cessazione definitiva delle agevolazioni per i giovani agenti (sotto i 30 anni) previste dall'art. 5-bis del Regolamento.

Infatti a partire dal 1° gennaio 2026 i giovani agenti che si iscrivono alla Fondazione Enasarco in forma individuale non possono più beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 5-bis del regolamento che, lo ricordiamo, consentiva di usufruire di un regime contributivo agevolato valido per i successivi tre anni solari con una riduzione crescente dell'aliquota contributiva pari a:

- 6 punti percentuali per l'anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività

- 8 punti percentuali per il secondo anno
- 10 punti percentuali per il terzo anno

oltre alla riduzione dell'aliquota anche il minimale contributivo annuo risultava ridotto del 50%.

La norma prevedendo espressamente che il beneficio avesse validità per i tre anni solari del triennio 2021-2023 li fa cessare improrogabilmente al 31.12.2025 e pertanto un giovane agente che si è iscritto per la prima volta all'Enasarco nel mese di ottobre 2023 (quindi mentre la norma era perfettamente in vigore), in realtà avrà goduto dei benefici contributivi solo per due anni ed un trimestre con impossibilità di vederli prorogati sino al settembre 2026 come poteva aspettarsi ritenendo la norma valida per un triennio *tout court* dalla data di iscrizione.

Forniamo ora un esempio pratico di fatturazione 2026

Per comprendere l'impatto di queste cifre, analizziamo il calcolo di una fattura per un agente monomandatario (senza collaboratori) relativa a provvigioni maturate nel mese di gennaio 2026:

Voce	Importo (€)
Imponibile provvigioni	1.000,00
IVA 22%	220,00
Totale fattura	1.220,00
Ritenuta Enasarco (8,50% su imponibile)	- 85,00
Ritenuta IRPEF (23% sul 50% dell'imponibile)	- 115,00
Netto a pagare	1.020,00

Per quanto riguarda le scadenze e i termini per l'effettuazione del versamento ricordiamo che il versamento dei contributi deve essere effettuato con cadenza trimestrale dalla casa mandante, entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre.

Ecco quindi il calendario delle scadenze 2026-2027

- I Trimestre** (Gen-Mar 2026):
entro il **20 maggio 2026**

b) II Trimestre (Apr-Giu 2026):
entro il **20 agosto 2026**

c) III Trimestre (Lug-Set 2026):
entro il **20 novembre 2026**

d) IV Trimestre (Ott-Dic 2026):
entro il **20 febbraio 2027**.

In conclusione, sebbene l'aliquota del 17% rimanga stabile, l'aumento dei massimali e dei minimali (dovuto all'inflazione) e la rimozione delle agevolazioni per i neo-agenti com-

portano un incremento dell'onere contributivo complessivo per molte posizioni. È essenziale, sotto questo aspetto, che le case mandanti aggiornino, in relazione ai giovani agenti che usufruivano delle agevolazioni, i propri sistemi gestionali per evitare errori nell'applicazione dell'aliquota contributiva e conseguentemente nel conteggio e nell'effettuazione dei versamenti trimestrali. ■

Roma, il commercio e gli Agenti nel mirino

L'allarme per le nuove stangate su auto elettriche e mild-hybrid

a cura di **Luca Gaburro**

— Segretario Nazionale Federagenti —

L'annuncio delle nuove linee guida sulla mobilità urbana, firmate dall'assessore Eugenio Patanè e pronte al vaglio della giunta capitolina, sta sollevando un'ondata di preoccupazione tra le associazioni di categoria e gli operatori economici della Capitale. Al centro della contesa, due provvedimenti che se approvati non solo segneranno la fine dell'era delle agevolazioni "illimitate" per i veicoli a basso impatto ambientale con l'introduzione di un canone annuale (stimato intorno ai 1.000 euro) per l'accesso delle auto elettriche nella ZTL Centro Storico e il ripristino del pagamento delle strisce blu per le autovetture *mild-hybrid*, ma che rischiano di avere anche un impatto negativo sul già delicato sistema commerciale del centro storico della città che proprio nella mobilità vede uno dei suoi punti più critici e svantaggiati nel confronto impari con i grandi centri commerciali che possono contare, nella normalità, in ampie infrastrutture viarie di accesso e in capienti parcheggi coperti gratuiti.

Tutto fa insomma pensare che siamo di fronte alla fine della cd. "fase di cortesia" per l'elettrico. Infatti secondo quanto riportato dalle principali agenzie di stampa e dai quotidiani, la decisione del Campidoglio nasce da una necessità di "decongestionamento". Se negli anni passati il numero esiguo di auto elettriche rendeva sostenibile l'accesso gratuito, l'esplosione delle immatricolazioni nell'ultimo triennio ha cambiato lo scenario. I dati UNRAE confer-

mano che le auto ricaricabili e ibride hanno raggiunto quote di mercato tali da impattare significativamente sul traffico del Tridente e delle aree limitrofe.

Tuttavia, per il mondo del commercio, questa misura rappresenta una barriera economica per una clientela ad alta capacità di spesa che aveva investito nell'elettrico proprio per mantenere l'accessibilità al centro. **Le principali associazioni dei commercianti** hanno già espresso una dura ferma contrarietà, definendo il pass da 1.000 euro una "tassa impropria" che rischia di allontanare ulteriormente i romani dal cuore della città, favorendo la grande distribuzione organizzata e i centri commerciali periferici, dove il parcheggio è gratuito e non vi sono pedaggi d'ingresso. Il secondo pilastro della riforma riguarda le auto *mild-hybrid*. Fino ad oggi equiparate alle ibride "full" o "plug-in" ai fini della sosta gratuita sulle strisce blu, queste vetture – che rappresentano oggi oltre il 30% delle nuove immatricolazioni (dati UNRAE 2024/2025) – saranno chiamate a pagare il parcheggio.

Per i commercianti e i professionisti che operano quotidianamente nel centro, questo si traduce in un aggravio di costi fissi non indifferente. Uno studio della **CNA di Roma** ha evidenziato come molte piccole imprese di manutenzione, impiantistica e logistica leggera abbiano rinnovato i propri parchi auto puntando proprio su motorizzazioni ibride per contenere i costi operativi. Il venir meno della gratuità della sosta, unito al possibile canone ZTL, rischia di "compromettere la sostenibilità economica di molte attività", come sottolineato in una nota ufficiale dall'associazione.

Ancora una volta queste scelte rischiano di produrre effetti negativi soprattutto sul quel tessuto commerciale già sofferente che è rappresentato dai negozi di vicinato che potremmo chiamare "a valore aggiunto", le piccole boutique, i negozi storici, le botteghe artigiane, i negozi di nicchia e di specialità alimentari che con le loro capacità e la loro storia rendono spesso unica ed attrattiva una strada o una zona del centro storico.

Studi recenti di istituzioni e associazioni indicano che già oggi il 63% dei romani tende a evi-

tare il centro per fare shopping, citando come ostacoli principali il traffico e il costo/scarsità dei parcheggi. Le novità volute da Patanè potrebbero esacerbare questo trend.

Insomma l'eventuale adozione di queste misure comporterebbe:

- Un deterrente per il consumo: l'introduzione di costi fissi elevati per l'accesso e la sosta infatti rappresenterà un disincentivo psicologico ed economico per i consumatori
- Un aumento dei costi per i servizi: artigiani e addetti ai servizi a domicilio saranno costretti a ribaltare i costi dei pass e dei parcheggi sui prezzi finali ai clienti del centro, rendendo i servizi in quest'area ancora meno competitivi.

Ma soprattutto questa scelta rappresenterebbe un paradosso della transizione e infatti associazioni di consumatori come Adiconsum hanno parlato di un "dietrofront morale": dopo aver incentivato l'acquisto di auto ecologiche con la promessa di benefici sulla mobilità, l'amministrazione introduce nuove gabelle, minando la fiducia dei cittadini e delle imprese negli investimenti "green".

Se da un lato l'amministrazione capitolina punta a una gestione più rigorosa dello spazio pubblico e alla riduzione dei volumi di traffico in un sito patrimonio UNESCO, dall'altro l'assenza di un contestuale e massiccio potenziamento del trasporto pubblico solleva dubbi sulla tenuta del sistema. Il rischio, paventato dalle associazioni imprenditoriali e che anche Federagenti teme, è che il centro storico di Roma si trasformi in un'enclave accessibile solo a residenti e turisti, accelerando quel processo di "desertificazione commerciale" che vede le botteghe storiche e i negozi di prossimità cedere il passo a catene internazionali o, peggio, alla chiusura definitiva, con buona pace degli agenti di commercio che andranno a cercare i loro clienti in campagna (sic). ■



Emetti le tue Fatture
Provvisoriali Elettroniche in modo
TOTALMENTE GRATUITO.
Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva subito il Tuo Account.



**INVIO
IMMEDIATO
TRAMITE
CANALE
TELEMATICO SDI**

Polizza eventi catastrofali

L'obbligo sarà in vigore in vigore dal 31 marzo 2026 senza ulteriori proroghe

a cura della **Redazione**

Il prossimo 31 marzo scade il termine entro il quale tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia, sia in forma societaria che individuale devono procedere a stipulare la polizza per eventi catastrofali.

In relazione alla ns. categoria molti esperti hanno chiarito che **gli agenti sia operanti in forma individuale sia in forma societaria** sottostanno a tale obbligo assicurativo solo se come imprese hanno a bilancio le **immobilizzazioni** di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività aziendale.

In particolare, quindi, la norma, definisce i beni che dovranno essere oggetto delle suddette polizze che devono essere iscritte nel bilancio delle imprese ovvero:

- Terreni;
- Fabbricati;
- Impianti;
- Macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ritenuto opportuno predisporre sul proprio sito delle FAQ da cui sicuramente possono essere tratti spunti interessanti e che pertanto meritano di essere riportate.

Innanzitutto chiariamo una volta per tutte qual è l'ambito soggettivo di operatività della norma. Cioè chi è realmente obbligato.

Sul punto il Decreto Ministeriale specifica che sono soggetti all'obbligo tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c. e pertanto sotto questo profilo gli **agenti, operino essi in forma individuale o societaria** sono inclusi (le uniche esclusioni riguardano le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.).

Pertanto, **tutti** gli agenti (individuali, Sas, Snc, Srl) sono tenuti a stipulare la polizza se possiedono ed utilizzano i beni indicati nell'esercizio dell'impresa. **Chiariamo allora qual è l'ambito oggettivo e cioè qual è l'oggetto concreto della copertura (in poche parole cosa va assicurato e cosa no).**

Sul punto il Decreto del 2025 fornisce definizioni tecniche che l'agente deve conoscere per valutare il proprio rischio:

- **Fabbricati:** nel termine si devono considerare incluse non solo le mura, ma anche impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, condizionamento e persino gli infissi
- **Impianti e macchinari:** comprende tutte le macchine, anche elettroniche, e gli impianti necessari all'attività
- **Attrezzature:** macchine, attrezzi, utensili e basamenti.

Sono invece esclusi dall'obbligo gli auto-mezzi (iscritti al P.R.A.) che pertanto non rientrano in questo obbligo assicurativo, in quanto non ricompresi nelle categorie B-II 1, 2 o 3.

La risposta ad una FAQ chiarisce cosa succede se l'agente **non ha fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature commerciali di proprietà, ma utilizza invece alcuni di tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo** (ad esempio affitto o leasing). In questo caso su chi grava l'obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

Ebbene in questo caso gli esperti del Ministero ricordano che "come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155... l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge n. 213/2023, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, **a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa**, con esclusione di quelli già assistiti da analogo copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni... **L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa** e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., **anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analogo copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.**

Pertanto per eventuali beni rientranti nell'elenco ed utilizzati dall'agente, per esempio in forza di un contratto di leasing, lo stesso dovrà accertarsi che il Concedente (cioè l'intermediario finanziario) o il Fornitore (cioè colui che ha prodotto o venduto il bene) abbiano provveduto in tal senso ed in mancanza di copertura l'obbligo assicurativo ricadrà su di lui.

Un altro importante chiarimento è stato fornito con riferimento all'**Agente con "Home Office"**. **Insomma cosa succede nel caso in cui un agente svolga la propria attività presso la propria abitazione? È tenuto o meno a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?**

Anche in questo caso i funzionari ministeriali ricordano che se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa questo ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

Ma il Decreto sul punto specifica un dettaglio critico. **Cos'è successo se nell'immobile destinato all'attività sono presenti abusati edilizi?** Ebbene in questo caso è necessario ricordare che la polizza **non copre** immobili gravati da abusati edilizi o costruiti senza autorizzazioni, per-

tanto se l'agente ha l'ufficio in un locale non a norma, non solo non può assicurarsi, ma perde il diritto a qualsiasi contributo pubblico in caso di catastrofe.

Un aspetto importante da conoscere riguarda poi le franchigie e i massimali.

Per esempio lo scoperto (a carico dell'agente): per la maggior parte degli agenti (con somme assicurate fino a 30 milioni di euro), lo scoperto non può superare il **15% del danno**.

Venendo invece ai limiti di indennizzo (cioè a quanto dovrà pagare l'assicurazione in caso di evento calamitoso) i limiti sono:

- **Fino a 1 milione di euro** di valore assicurato: l'assicurazione deve coprire il **100%** del valore
- **Tra 1 e 30 milioni di euro:** il limite di indennizzo deve essere almeno pari al **70%** della somma assicurata.

Nell'ipotesi remota in cui fra i beni strumentali risulti un terreno o vi sia comunque un terreno pertinenziale rispetto all'immobile oggetto dell'impresa (si pensi ad un agente con deposito in cui il deposito è costituito da una struttura per il ricovero merci e mezzi a cui è asservito un ampio piazzale antistante), in questo caso la copertura del terreno antistante è "a primo rischio assoluto" ciò significa che la compagnia assicuratrice risarcirà il danno fino a un importo massimo prestabilito (il massimale), indipendentemente dal valore reale del bene assicurato, e senza applicare la "regola proporzionale".

Il decreto introduce strumenti a tutela degli agenti e degli imprenditori in genere al fine di garantire la **trasparenza e la possibilità di confronto fra le offerte. Ciò avverrà attraverso:**

- **Il portale di comparazione:** l'IVASS gestirà un portale informatico per confrontare le polizze in modo trasparente
- **L'obbligo a contrarre:** le compagnie assicurative **non possono rifiutarsi** di stipulare la polizza, a meno che non abbiano superato i loro limiti di tolleranza al rischio comunicati all'IVASS. Il rifiuto ingiustificato comporta sanzioni da 100.000 a 500.000 €. ■



Emergenza Ciclone Harry

**Sostegno per i danni in Calabria, Sardegna e Sicilia:
domande online entro il 31 dicembre 2026**

a cura della **Redazione Siciliana**

Il passaggio del **ciclone Harry** ha lasciato ferite profonde nel Sud Italia, colpendo duramente professionisti che, come voi, vivono della propria attività sul territorio. Se la vostra operatività o i vostri beni hanno subito danni a causa delle alluvioni dello scorso 18 gennaio 2026, la Fondazione Enasarco ha messo in campo una misura di sostegno concreta per aiutarvi a ripartire.

Ecco una guida pratica per orientarsi tra i requisiti e le modalità di accesso a questi contributi straordinari.

Lo stanziamento: un paracadute per le emergenze

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha deliberato un fondo speciale di **400.000 €**. Non si tratta di un prestito, ma di un contributo assistenziale una tantum destinato a coprire i danni subiti.

- **L'importo:** ogni beneficiario può ricevere fino a un massimo di **2.500 €**
- **Priorità:** se le richieste dovessero superare il budget, si procederà in ordine cronologico sfruttando eventuali rinunce o integrazioni future del fondo.

Chi può presentare domanda?

La platea dei beneficiari è ampia e, fortunatamente, **non sono previsti limiti di reddito** per accedere a questa specifica prestazione. Potete richiedere il contributo se rientrate in una di queste due categorie:

- 1. Agenti in attività:** dovete avere almeno un mandato attivo al momento dell'evento e un'anzianità contributiva (su contributi obbligatori non inferiori al minimale) di almeno un anno nel biennio 2024-2025
- 2. Pensionati Enasarco:** anche chi ha già concluso la carriera attiva ma gode della pensione dell'Ente può richiedere il sostegno se colpito dal maltempo.

L'intervento è circoscritto agli iscritti residenti o operanti nelle regioni più colpite: **Calabria, Sardegna e Sicilia**.

La "Checklist" dei documenti necessari

Per dimostrare il danno e ottenere il bonifico, la burocrazia deve essere precisa. Preparate per tempo questo kit documentale:

Tipologia Documento	Dettagli richiesti
Certificazione Pubblica	Documento di autorità competenti (es. Vigili del Fuoco, Comune) che attesti il danno a beni mobili o immobili
Prove Visive	Documentazione fotografica dei danni subiti
Giustificativi di Spesa	Preventivi o fatture (originali o copie) relative ai costi di ripristino

Tipologia Documento	Dettagli richiesti
Descrizione Evento	Una breve relazione che spieghi l'accaduto
Certificazione Medica	Solo se necessaria (rilasciata da struttura pubblica, no cartella clinica)

Nota per i nuclei familiari: Se in famiglia siete più iscritti Enasarco colpiti dallo stesso evento, dovrete allegare un'autocertificazione sul grado di parentela usando i modelli disponibili nell'area riservata.

Scadenze e invio

Nonostante l'evento sia recente, avete tempo per raccogliere i preventivi e le foto. La domanda va inviata esclusivamente tramite l'area riservata in **Enasarco** entro e non oltre il **31 dicembre 2026**.

Come sottolineato dalla Presidente Patrizia De Luise, l'obiettivo è affiancare alla previdenza tradizionale un'assistenza rapida e responsabile, capace di intervenire proprio quando il territorio soffre.



Le sedi **Federagenti**
CISAL
esistenti nelle zone colpite sono a Vs. disposizione

A seguire i recapiti:

Dott.ssa **Rita Notarstefano** 3387536305
per i colleghi siciliani

Dott. **Giulio Favini** 3383098843
per i colleghi sardi

Dott. **Federico De Siena** 3479424180
per i colleghi calabresi

Rottamazione quinquies e rateizzazioni in corso

Attenzione alla gestione dei piani misti e ad evitare la decadenza

a cura di **Susanna Baldi**

— Dottoressa Commercialista - Consulente Federagenti —

L'adesione alla nuova Rottamazione quinquies, introdotta con la Legge di Bilancio 2026, rappresenta un'importante opportunità per sanare i debiti esattoriali che gli agenti di commercio possono aver accumulato negli anni, ma richiede una particolare attenzione per tutti coloro che hanno già in essere dei piani di dilazione ordinaria.

Occorre infatti prestare particolare attenzione se si hanno cartelle già inserite in una rateazione attiva, contenenti sia debiti definiti "rottamabili" (come ad esempio IVA o IRPEF derivanti da controlli automatici) sia debiti esclusi dal perimetro della misura (ad esempio le multe stradali, l'IMU o i debiti tributari e previdenziali derivanti da accertamento esecutivo).

In presenza di queste "rateazioni miste", è fondamentale sapere che la presentazione della domanda di adesione, da effettuare entro il 30 aprile prossimo, non congela l'intero piano di ammortamento. Per i debiti esclusi dalla definizione agevolata, infatti, occorre proseguire regolarmente con i pagamenti, pena la decadenza dalla dilazione e la ripresa delle azioni di recupero da parte dell'agente di riscossione.

La disciplina della sospensione, contenuta nell'articolo 1, comma 91, della Legge 199/2025, infatti stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla

scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (quindi fino al 31 luglio 2026). Tuttavia, il legislatore specifica che tale sospensione opera "limitatamente ai carichi definibili" che costituiscono oggetto della domanda.

Per fare chiarezza facciamo alcuni esempi, per la quota "rottamabile", quindi, ad esempio, per omessi versamenti di imposte da dichiarazione, il pagamento delle rate del vecchio piano si **sospende fino al 31 luglio 2026**. Successivamente, il piano di dilazione viene automaticamente revocato per la parte rottamata (Art. 1, comma 94, lett. a), ciò significa che il pagamento di quei debiti dovrà proseguire esclusivamente secondo le regole della definizione agevolata e la "vecchia" dilazione non sarà più recuperabile.

Per la quota "non rottamabile" invece come, per esempio, per i debiti derivanti da accertamento di tributi locali, la sospensione non opera. Per questi debiti, il **pagamento deve proseguire** senza soluzione di continuità secondo le scadenze del piano di dilazione originario. Bisognerà prestare molta attenzione a non interrompere erroneamente l'intero versamento delle rate del piano di dilazione originario, causando così la decadenza dal piano stesso.

Per evitare questo scenario, i colleghi che si trovano a gestire una "situazione mista" dovranno continuare a versare, non le rate originarie, ma, bensì le **rate "ridotte"**, scorporate della quota parte relativa ai debiti in rottamazione.

Come chiarito dall'**Agenzia delle entrate-Riscossione** nella FAQ n. 19 pubblicata il 20 gennaio 2026, è l'Amministrazione stessa a fornire


gli importi ricalcolati. La FAQ riporta testualmente:

"Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti ("non rottamabili"), potrà utilizzare il servizio 'Paga online' sul sito e sull'App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione".

Nel concreto, il contribuente titolare di una dilazione mista che ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies deve:

- **accedere all'Area Riservata** del portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione o all'App Equiclick;
- utilizzare il servizio "**Paga online**". Il sistema proporrà automaticamente l'importo aggiornato della rata, già "depurato" dalle voci oggetto di sospensione per effetto della Rottamazione quinquies;
- procedere al **pagamento** di tale importo ridotto alle scadenze originarie.

In alternativa alla modalità telematica, resta ferma la possibilità di rivolgersi fisicamente agli sportelli dell'Agente della riscossione per richiedere i **moduli di pagamento aggiornati** (Rav/PagoPA) relativi alla sola quota di debito che deve restare in rateazione ordinaria. ■



SERVIZI RISERVATI AGLI ISCRITTI

Federagenti
CISAL

- **Consulenza sindacale e legale** sul contratto di agenzia, con verifica dei relativi mandati
- **Consulenza fiscale** (tenuta contabilità a condizioni di assoluta convenienza, Studi di settore, Istanze e ricorsi di rimborso Irap)
- **Richiesta Liquidazione FIRR** Enasarco con verifica estratti conto per richiesta FIRR accantonati e non richiesti
- Effettuazione **conteggi delle indennità di fine rapporto**
- **Assistenza stragiudiziale e giudiziale** nelle controversie con la mandante
- **Conciliazione in sede sindacale**
- **Verifica** del calcolo della **pensione Enasarco**
- **Aggiornamenti sulla professione** grazie al nostro sito istituzionale, al notiziario "Federagenti" e alle newsletters periodicamente inviate tramite posta elettronica

CONTATTA LA SEDE NAZIONALE

TEL 06/5037103
06/51530121

(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
9.30-13.00 / 14.00-18.00)

OPPURE CONTATTA DIRETTAMENTE

LE SEDI SUL TERRITORIO

Rubrica Previdenziale

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Domanda 1: Lavoro da molti anni per un'azienda spagnola che non vuole pagare i contributi all'Enasarco. Dice che non è obbligata, ma è vero?

Domanda 2: Per le mandanti con cui collaboro, procaccio affari oltre che in Sicilia anche a Malta, sulle provvigioni che guadagno sugli ordini che procaccio in quest'ultima zona ho diritto alla contribuzione Enasarco? Mi pongo il dubbio perché una mia preponente le esclude dal monte provvigionale su cui paga la contribuzione Enasarco.

Domanda 3: Una mia mandante tedesca ha deciso solo quest'anno di iniziare a pagare la contribuzione Enasarco nonostante collabori con lei da quasi 15 anni. Considerato che sono un monomandatario questo comportamento che conseguenze avrà dal punto di vista previdenziale?

Risposta: Effettivamente sull'argomento c'è poca conoscenza ma il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali rispondendo ad un'istanza di interpello proprio sull'obbligo di contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all'estero spiega che le fonti che regolamentano la contribuzione dell'Enasarco sono la Legge 12/73 ed il relativo regolamento di esecuzione. La legge in questione statuisce che: "Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'Enasarco tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani...".

Il regolamento Enasarco, all'art. 2 attualmente in vigore, dice che: "Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all'articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia...".

La previsione del Regolamento, come dice il Ministero, "restringe l'ambito della operatività dell'obbligo di contribuzione" escludendo gli agenti che operano all'estero.

In realtà per la definizione dell'obbligo contributivo delle mandanti nei confronti di tali soggetti occorre fare riferimento al regolamento Enasarco quando scrive: "Resta ferma l'applicazione delle norme dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale." Si tratta nello specifico delle disposizioni del regolamento CE 883/04, modificato dal regolamento CE 988/2009, che per i lavoratori autonomi stabiliscono il principio della soggezione alla legislazione dello stato membro in cui l'attività è esercitata.

Senza entrare nello specifico del regolamento comunitario si può così sintetizzare a chi è riferibile l'obbligo di iscrizione alla **Fondazione Enasarco**:

- Agli agenti che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti stranieri o italiani che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.
- Agli agenti italiani o stranieri che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti stranieri o italiani che non abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.
- Agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale delle loro attività.
- Agli agenti che non risiedono in Italia purché abbiano in Italia il proprio centro d'interessi.
- Agli agenti che operano abitualmente in Italia

ma si recano a svolgere attività esclusivamente all'estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.



Questi chiarimenti hanno dato risposta ai primi due quesiti, ma capita anche quanto successo al collega che ha posto la terza domanda. Pur se raramente.

Ed effettivamente l'agente ha ragione nel porsi dei dubbi soprattutto se nel passato ha svolto l'attività di agente con versamento contributivo Enasarco.

Se infatti avesse i 20 anni per andare in pensione, e li avesse accumulati a partire dal 1998, la sua pensione sarebbe calcolata, senza i contributi della mandante straniera, sugli anni accumulati nel passato.

Il versamento da parte della mandante tedesca, considerati i termini di prescrizione, potrebbe essere effettuato solo per gli ultimi 5 anni ma lui ha collaborato con questa preponente da oltre 14 quindi gli si creerebbe un buco contributivo di quasi 10 anni.

Dato che i suoi 25 anni decorrono da prima del 1998, l'agente subisce probabilmente una diminuzione delle quote a e b della sua pensione. Il ragionamento è forse troppo tecnico quindi gli consiglio vivamente di rivolgersi presso una sede Federagenti per fare analizzare il suo estratto contributivo e fare conseguentemente le dovute valutazioni.

Ci potrebbero essere, infatti, i presupposti per richiedere un risarcimento del danno pensionistico. ■



**RADIO AGENTI
LA WEB RADIO
100% AGENTI
DI COMMERCIO**

**NON CERCARE
LA FREQUENZA**
Scarica la app di Radio Agenti
Ascoltaci dal tuo cellulare!

DISPONIBILE SU
Google Play

Disponibile su
App Store

➔ redazione@radioagenti.it 📞 329.672.55.62

**Cerchi
Agenti di Commercio?**

Chiama ora il
numero verde
e troverai i tuoi
Agenti di Commercio

800.86.16.16

L'esperto risponde

di **Francesco Caporale**

— Conciliatore Sindacale Federagenti Roma —

Domanda: Sono un agente plurimandatario. Una delle mie mandanti vuole impedirmi di prendere altri mandati anche se non sono in concorrenza. Possono farlo?

Risposta: La richiesta dell'azienda volta a limitare la libertà di assumere altri mandati non concorrenti tocca il cuore della distinzione tra agente plurimandatario e monomandatario. La risposta breve è che, in linea di principio, non possono impedire ad un agente di rappresentare una pluralità di aziende, a meno che non intendano instaurare un rapporto di monomandatario. **Il quadro normativo di riferimento si trova nell'articolo 1743 del Codice Civile** che stabilisce il diritto di esclusiva reciproca (sia nei confronti dell'azienda che nei confronti dell'agente), ma limitatamente all'aspetto della concorrenza. L'articolo citato infatti prevede che *"Il proponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro"*. La norma quindi vieta solo il trattamento di affari per imprese in concorrenza e, pertanto, da ciò, a contrario, si deduce che l'agente è libero di assumere mandati per aziende che operano in settori diversi o con prodotti non fungibili. **L'AEC Industria all'articolo 2** esplicita meglio questo concetto prevedendo che *"Nel caso in cui l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta [monomandatario], egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza"*.

Negli anni però ci siamo sempre più spesso trovati dinanzi ad un fenomeno che è quello del "Monomandato di fatto".

La dinamica del fenomeno: accade che l'agente dopo aver firmato un contratto come **plurimandatario**, (circostanza che gli permetterebbe di gestire più aziende contemporaneamente) si vede imporre dall'azienda mandante clausole e modalità operative (come per es. la compilazione di una reportistica quotidiana o la garanzia di offrire una copertura territoriale continuativa) tali da impegnare totalmente il **tempo e le energie** dell'agente, aggiungendo spesso a questo l'assegnazione di obiettivi di vendita elevatissimi.

Il risultato di una tale dinamica è che, nei fatti, l'agente lavora esclusivamente per un solo committente, ma senza averne i benefici previdenziali e le maggiori tutele previsti dalla normativa legale e pattizia.

Ovviamente le aziende ricorrono a tale sistema per un motivo è quasi esclusivamente economico e si divide in due punti chiave:

1. Risparmio previdenziale (Enasarco): per un monomandatario, i massimali contributivi da versare all'Enasarco sono molto più alti rispetto a quelli di un plurimandatario. Inquadrandolo come "pluri", l'azienda smette di versare contributi molto prima, risparmiando migliaia di euro l'anno.

2. Indennità e tutele: in caso di scioglimento del contratto, le indennità di fine rapporto e i minimi provvigionali sono solitamente più favorevoli per chi è inquadrato formalmente come monomandatario.

È un modo per avere l'esclusiva totale sulla forza lavoro dell'agente, pagandola però con le

"tariffe scontate" e le minori responsabilità di un rapporto non esclusivo.

Fortunatamente questo fenomeno non è completamente sconosciuto alla giurisprudenza e quindi se un agente riesce a dimostrare che l'organizzazione del lavoro impostagli rende materialmente impossibile avere altri mandati, il giudice può riquilibrare il rapporto come monomandatario, costringendo l'azienda a versare le differenze contributive e le maggiori indennità.

Per smascherare un **monomandato di fatto** (o, in casi più estremi, una vera e propria subordinazione mascherata), i giudici e gli ispettori del lavoro non guardano tanto l'intestazione del contratto, quanto la **quotidianità del rapporto** ed ecco i principali "indizi" (le cosiddette prove presuntive) che fanno scattare l'allarme:

1. La "saturazione" del tempo

Se l'azienda assegna un territorio talmente vasto o obiettivi di vendita così elevati da richiedere un impegno di **8-10 ore al giorno**, è evidente che l'agente non ha lo spazio fisico e mentale per gestire altri mandati. In questo caso, il plurimandatario è solo una finzione giuridica.

2. L'invasività della reportistica

Un agente plurimandatario dovrebbe essere autonomo. Se l'azienda pretende:

- **Report giornalieri** dettagliati su ogni singola visita
- L'uso obbligatorio di un **CRM aziendale** monitorato in tempo reale
- La condivisione costante della **posizione** o dell'**itinerario**

allora il controllo si avvicina più a quello di un dipendente che a quello di un libero professionista.

3. Integrazione nell'organigramma

Ci sono segnali "estetici" che pesano molto in tribunale:

- L'uso di un indirizzo **email aziendale** (es. nome.cognome@azienda.it) senza specifica della ditta individuale/società dell'agente
- Biglietti da visita che non riportano la dicitura "agente di commercio" ma ruoli come "Sales Manager" o "Responsabile di zona"
- L'obbligo di partecipare a **riunioni fisse** (es. ogni lunedì mattina in sede) o briefing quotidiani.

4. La dipendenza economica

Questo è il dato numerico più forte: se il **100% del fatturato** dell'agente proviene da un'unica mandante per anni, nonostante il contratto dica "plurimandatario", siamo di fronte a una dipendenza economica totale che mal si concilia con la natura del plurimandatario.

5. Strumenti di lavoro e monomarca

- L'obbligo di utilizzare esclusivamente l'auto aziendale con loghi della mandante
- Il divieto (anche non scritto, ma praticato con minacce di risoluzione) di inserire nel proprio "portafoglio" prodotti di aziende non concorrenti ma affini.

Ovviamente se un giudice accerta il monomandato di fatto, l'azienda è costretta a:

- Versare i contributi Enasarco arretrati** (la differenza tra l'aliquota pluri e quella mono, oltre alle sanzioni)
- Ricalcolare le indennità di fine rapporto** (FIRR e indennità di cessazione), che per i monomandatari sono sensibilmente più alte

c) In certi casi, se il controllo era troppo stretto, il rapporto può essere riquilibrato come **lavoro dipendente**, con costi, talvolta, devastanti per il datore di lavoro.



Tornando alla domanda quindi se l'azienda impone contrattualmente ad un agente di non assumere *alcun* altro incarico (anche non concorrente), sta trasformando il contratto in un **monomandato**. Questa distinzione è fondamentale perché lo status di monomandatario comporta vantaggi economici e normativi superiori, garantiti dagli AEC:

- **FIRR più alto:** per il monomandatario l'aliquota è il 4% fino a 12.400€ di provvigioni, mentre per il plurimandatario la stessa aliquota si ferma a 6.200€
- **Contributi Enasarco:** il massimale provvigionale su cui si calcolano i contributi è molto più alto per il monomandatario (45.717€ vs 30.478€ nel 2026), garantendo una pensione potenzialmente più alta
- **Preavviso:** in caso di licenziamento, i termini di preavviso per il monomandatario sono più lunghi (es. 5 mesi già dal primo anno secondo AEC Industria).

C'è però una sfumatura importante da tenere in considerazione e cioè l'**obbligo di informazione che grava sull'agente e le cd. clausole di "gradimento" che può riservarsi la mandante**. L'azienda infatti può legittimamente inserire nel contratto l'obbligo per l'agente di comunicare l'assunzione di nuovi mandati. Come chiarito anche in altre occasioni su questa rubrica, tale obbligo di informazione è lecito e risponde ai doveri di lealtà e correttezza di cui all'art. 1746 c.c.. Tuttavia, all'obbligo di comunicare in capo all'agente non può e non deve corrispondere un potere di veto della mandante. Se l'agente comunica l'assunzione di un mandato non concorrente, l'azienda non può giuridicamente opporsi. Se il contratto prevede una clausola che subordina l'assunzione di nuovi mandati all'autorizzazione preventiva della mandante ("clausola di gradimento"), questa è lecita **solo se e nella misura in cui è usata per verificare l'assenza di concorrenza**. Se usata sistematicamente per impedire all'agente l'assunzione di altri incarichi, configura un abuso che potrebbe riquilibrare il rapporto come monomandato di fatto o legittimare il recesso per giusta causa nel caso in cui l'azienda comunichi espressamente all'agente il divieto di assumere il mandato pena la disdetta del rapporto.

La giurisprudenza (vds per es. Cass. n. 20453/2018) tende a verificare la sostanza del rapporto. Se l'azienda impone vincoli tali da assorbire tutto il tempo dell'agente questi può agire in giudizio per far riconoscere la natura monomandataria del rapporto.

In conclusione la libertà di assumere un mandato non in concorrenza è, come sopra ampiamente esposto, la regola generale del nostro ordinamento, ed in caso di diniego da parte della mandante ben si può configurare la violazione da parte della stessa degli obblighi di lealtà e buona fede con conseguente possibilità per l'agente di recedere dal contratto per giusta causa. ■